



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Confindustria Russia, con sede in Bolshoi, Levshinskiy per. 10, 119034 Mosca, in persona del Presidente, dott. Ernesto Ferlenghi,

E

RetImpresa - Agenzia Confederale per le Reti di Imprese (di seguito, "RetImpresa"), con sede legale in Roma, Viale dell'Astronomia 30, CF 11488281004, in persona del Vice Presidente Vicario, Ing. Fabrizio Landi;

di seguito anche denominate "le Parti".

PREMESSO CHE

- la Confindustria Russia è l'Associazione che ha lo scopo di rappresentare, assistere e sostenere tutte le imprese nazionali ed internazionali, piccole, medie e grandi, che operano sul territorio della Federazione russa. Grazie a una rete strutturata di sinergie è in grado di mettere in contatto il mondo industriale italiano e quello russo, fornendo supporto alle imprese italiane che intendono approfondire le opportunità offerte dal mercato russo.
- RetImpresa è l'Associazione di Confindustria per la promozione e la diffusione delle reti d'impresa nel sistema produttivo italiano, ponendosi quale sede di coordinamento e sviluppo al servizio degli Associati (associazioni territoriali e di categoria del Sistema Confindustria, contratti di rete, consorzi e altre forme di aggregazione), in particolare, per le attività di rappresentanza presso le sedi istituzionali nazionali, europee e internazionali, di sensibilizzazione e formazione, di studio e analisi dei fenomeni aggregativi e di assistenza e supporto nella realizzazione di iniziative, eventi e progetti sui temi di interesse, anche in collaborazione con Istituzioni, enti pubblici e privati, Università e altri partner qualificati;

- il “contratto di rete”, introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 3, comma 4-ter e ss., del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni), rappresenta un innovativo modello di collaborazione tra imprese che consente, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza di ciascuna impresa, di scambiare/condividere informazioni, *know how*, prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, sulla base di un programma comune e di obiettivi condivisi per incrementare la capacità innovativa e competitiva di tutti i partecipanti;
- Confindustria ha avviato il progetto di valorizzazione dell’azione delle Rappresentanze internazionali del Sistema confederale, con l’obiettivo di supportare e rafforzare in aree geografiche considerate strategiche la presenza delle imprese italiane, specie quelle di piccola e media dimensione che riscontrano maggiori difficoltà ad affrontare singolarmente i mercati internazionali.

CONSIDERATO CHE

- nell’ambito dei suoi scopi istituzionali, RetImpresa promuove nuove modalità di collaborazione e integrazione tra le imprese, finalizzate alla elaborazione e allo sviluppo di progetti specifici a supporto degli associati sul tema delle reti, allo scopo di affrontare le sfide del mercato globale, i processi innovativi, di internazionalizzazione e di cambiamento dei modelli organizzativi in atto, specie in partnership con altre Organizzazioni e componenti del Sistema Confindustria;
- attraverso il contratto di rete le imprese, specie quelle di dimensione ridotta e poco organizzate, ma fortemente espressive della qualità e dell’eccellenza dei prodotti “Made in Italy”, possono sviluppare strategie condivise di internazionalizzazione mirate ad accrescere e rafforzare nei mercati esteri la propria presenza, la forza produttiva e distributiva, lo standard qualitativo di prodotti e servizi forniti, le conoscenze, l’offerta commerciale e, più in generale, la propria capacità di penetrazione e competitività;

- l’esperienza applicativa e le evidenze empiriche dimostrano che le reti d’impresa sono uno strumento efficace per attuare politiche industriali e di internazionalizzazione attente alle esigenze delle PMI, contribuendo a creare valore aggiunto e crescita in termini di fatturato e occupazione;
- le Parti, per quanto sopra evidenziato, intendono instaurare una collaborazione per sviluppare azioni di rappresentanza e di crescita dell’imprenditoria nazionale, supportando le imprese già presenti sul territorio russo e promuovendo la capacità di esportazione e penetrazione delle imprese italiane nel mercato russo.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE

RetImpresa e Confindustria Russia definiscono un piano di collaborazione per rafforzare la rappresentanza e la promozione del Made in Italy attraverso la diffusione e la valorizzazione delle aggregazioni e della cooperazione tra imprese, anche a livello transnazionale, in particolare per accrescere i livelli di export e di internazionalizzazione mediante lo strumento della rete d’impresa.

ART. 2 – ATTIVITÀ

Per realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare e ad avviare iniziative congiunte dirette a:

- favorire la conoscenza, lo scambio e la diffusione di informazioni in merito al mercato russo, alle opportunità di business e di finanziamento, alle normative, alle tecnologie e alle *best practice* disponibili o applicate nel territorio;
- studiare ed elaborare attività e servizi integrati per favorire l’export e i processi di internazionalizzazione delle PMI italiane organizzate in rete;
- organizzare eventi di incoming, missioni, anche per settore, b2b e altre forme di matching tra le rispettive imprese associate, anche sperimentando ipotesi di “reti internazionali”;

- supportare le imprese italiane nella interlocuzione con Istituzioni, Enti e operatori del territorio della Russia per favorire l’attrazione di investimenti, insediamenti, azioni commerciali e per partecipare in forma aggregata a bandi, fiere o altri eventi di carattere internazionale;
- promuovere attività e partnership finalizzate a iniziative di marketing, di comunicazione, alla valorizzazione del *brand* Italia, allo sviluppo di piattaforme integrate (es. web, logistiche, gestionali, procurement), all’ampliamento sul piano qualitativo e quantitativo dell’offerta di forniture e competenze strategiche;
- realizzare momenti di formazione per i rispettivi Associati, anche attraverso l’uso di canali telematici e modalità innovative di apprendimento, nonché azioni di valorizzazione del capitale umano e di formazione di risorse con competenze specializzate anche per il tramite di servizi di consulenza.

Le Parti si impegnano a promuovere e diffondere il presente Accordo presso i rispettivi associati e gli altri enti, pubblici e privati, interessati, attraverso i propri siti internet e altre modalità, anche digitali, condivise.

Ulteriori ipotesi collaborative potranno, inoltre, essere considerate e sviluppate dalle Parti sulla base delle necessità che dovessero emergere nel corso del presente Accordo, anche coinvolgendo soggetti pubblici o privati qualificati.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le Parti si incontreranno, anche utilizzando modalità telematiche, con cadenza almeno semestrale per monitorare le azioni concrete avviate o da avviare o per programmarne di ulteriori al fine di realizzare gli obiettivi dell’Accordo.

Tutte le comunicazioni relative all’attuazione del presente Accordo dovranno essere indirizzate ai referenti operativi di seguito indicati da ciascuna Parte.

La Confindustria Russia designa quale referente dell’attività di collaborazione il Direttore, dott. Alfredo Gozzi.

RetImpresa designa quale proprio referente il Direttore, dott. Carlo La Rotonda.

ART. 4 - DURATA

Il presente Accordo di collaborazione ha durata pari a due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti si impegnano a incontrarsi, nei tre mesi precedenti la scadenza, per discutere il rinnovo e l'eventuale revisione delle condizioni dell'Accordo.

In ogni caso, l'Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta.

Ciascuna Parte firmataria potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo, dandone adeguato preavviso almeno tre mesi prima e indicandone i motivi.

ART. 5 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni a cui una Parte abbia accesso relativamente all'altra in attuazione del presente Accordo e che abbiano natura confidenziale non potranno essere rivelate a terzi, se non previa intesa tra le Parti.

Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che il trattamento degli eventuali dati personali relativi alle rispettive organizzazioni e imprese associate è ammesso solo per consentire la corretta e lecita realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'Accordo, in conformità e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi ordinamenti.

Roma, 31 Luglio 2018

Confindustria Russia

RetImpresa

Il Presidente

Il Vice Presidente Vicario

Ernesto Ferlenghi

Fabrizio Landi

Originale firmato depositato in Segreteria